



LEGGE 31 ottobre 1985 n.127 (pubblicata il 15 novembre 1985)

Legge Quadro sulla Istruzione Universitaria e le istituzioni di cultura superiore.

Noi Capitani Reggenti

la Serenissima Repubblica di San Marino

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 31 ottobre 1985.

TITOLO I

COSTITUZIONE DELL'UNIVERSITA' - FINALITA'

Art. 1

(Costituzione)

In attuazione dei principi di cui all'art. 6 della Legge 8 luglio 1974 n.59 è istituita l'Università degli Studi della Repubblica di San Marino.

Essa si costituisce come sistema di istruzione superiore della quale fanno parte le istituzioni di ricerca e di cultura superiore operanti sul territorio.

L'Università degli Studi della Repubblica di San Marino è Ente Pubblico con autonomia amministrativa e gestionale.

La vigilanza sull'Università degli Studi è esercitata dal Dicastero della Pubblica Istruzione.

Art. 2

(Finalità)

L'Università promuove il progresso delle scienze e lo sviluppo della cultura organizzandone la ricerca e lo studio ai piu' alti livelli.

In particolare essa:

- a) organizza le attività didattiche e di ricerca anche in relazione alle attività sociali, professionali, produttive;
- b) promuove la diffusione della cultura scientifica;

- c) fornisce consulenze scientifiche e tecniche ai piu' alti livelli di qualificazione;
- d) partecipa alla cooperazione culturale e scientifica internazionale.

TITOLO II

ORGANI DELL'UNIVERSITA'

Art. 3

(Organi)

Sono organi dell'Università degli Studi della Repubblica di San Marino:

- a) il Comitato Universitario Scientifico (CUS);
- b) il Rettore;
- c) il Consiglio di Amministrazione dell'Università (CAU);
- d) il Collegio dei Sindaci Revisori dei Conti;
- e) il Consiglio Accademico;
- f) i Dipartimenti.

CAPO I

COMITATO UNIVERSITARIO SCIENTIFICO

5

Art. 4

(Composizione e funzioni)

Il Comitato Universitario Scientifico (CUS) è composto da 3 membri nominati dal Consiglio Grande e Generale a maggioranza qualificata di 2/3 per la prima votazione e a maggioranza semplice per le votazioni successive, fra personalità della cultura di chiara fama e competenza.

I membri durano in carica 6 anni e possono essere riconfermati o sostituiti in tutto o in parte.

Il CUS garantisce il livello scientifico delle attività didattiche e di ricerca e la loro rispondenza ai fini istituzionali dello Stato e delle leggi che ne determinano le prerogative.

In particolare ad esso compete:

- 1) di collaborare con gli organismi preposti alla attività della Pubblica Istruzione e con gli altri organi dell'Università alla determinazione degli indirizzi e dei programmi generali per l'attuazione degli scopi dell'Università;

2) di formulare parere in merito alla costituzione dei dipartimenti e dei corsi di studio di cui alla presente legge.

CAPO II

IL RETTORE

5

Art. 5

(Nomina - Competenze)

Il Rettore dell'Università degli Studi della Repubblica di San Marino è nominato dal Consiglio Grande e Generale, fra personalità della cultura di chiara fama e competenza, per la durata di 3 anni e può essere riconfermato.

Al Rettore compete di:

- esercitare la rappresentanza legale dell'Università;
- curare il coordinamento dell'attività del Consiglio d'Amministrazione, dei Dipartimenti e del Consiglio Accademico;
- esercitare la vigilanza sull'attività didattica, scientifica e di ricerca dell'Università;
- provvedere a dare esecuzione alle delibere del Consiglio di Amministrazione e degli altri organi dell'Università.

Il Rettore inoltre:

- ha competenza in materia disciplinare;
- nomina le Commissioni d'Esame.

Il Rettore può delegare uno o più professori dell'Università ad espletare alcune delle mansioni rientranti nelle sue competenze determinandone in modo preciso i poteri.

CAPO III

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

5

Art. 6

(Composizione)

Il Consiglio di Amministrazione dell'Università (CAU) è composto:

- a) dal Rettore, che lo presiede;

b) dal Segretario Amministrativo nominato dal Congresso di Stato per la durata di una legislatura, con funzioni di segretario del CAU;

c) da un delegato del Dicastero della Pubblica Istruzione;

d) da 2 membri nominati dal Congresso di Stato, fra i funzionari della Pubblica Amministrazione con competenze dirigenziali, o fra i liberi professionisti con competenze tecnico-amministrative.

5

Art. 7

(Funzioni)

Il Consiglio di Amministrazione dell'Università (CAU) esercita il governo amministrativo e la gestione economica e patrimoniale dell'Università.

In particolare esso provvede:

a) all'amministrazione generale del bilancio dell'Università approvandone le previsioni di spesa e i conti consuntivi nei limiti delle disponibilità previste per legge;

b) a stipulare le convenzioni e i contratti con gli Enti pubblici interni ed esterni che concorrono ai fondi e al patrimonio dell'Università;

c) a stipulare le convenzioni e i contratti per il personale docente, stabilendo gli importi delle retribuzioni secondo criteri di equità e di professionalità;

d) a stipulare i contratti di lavoro con il personale tecnico amministrativo e con il personale ausiliario;

e) ad adottare il regolamento interno per il suo funzionamento che dovrà prevedere anche la corresponsione dei gettoni di presenza ai membri medesimi;

f) assegnare i fondi ai Dipartimenti sulla base di programmi di lavoro annuali e pluriennali.

Il CAU è validamente riunito con la presenza della maggioranza dei suoi membri.

Per la validità delle delibere è richiesto il voto della maggioranza dei membri.

Le riunioni del CAU e le delibere in esse adottate debbono constare da apposito processo verbale predisposto dal Segretario e sotto la responsabilità del Presidente. Esso è pubblicato, per le parti che non concernino interessi privati, negli albi dell'Università, del Palazzo Pubblico e delle Giunte di Castello e sul Bollettino Ufficiale.

Le delibere del CAU sono immediatamente esecutive.

CAPO IV

IL COLLEGIO DEI SINDACI REVISORI

Art. 8

(Composizione)

Il Collegio dei Sindaci Revisori è composto di tre membri che durano in carica tre anni.

Il Collegio dei Sindaci Revisori esercita la funzione di garantire lo Stato negli atti comportanti spesa e la loro rispondenza alle finalità dell'Università.

Il Consiglio Grande e Generale nomina, a maggioranza qualificata di 2/3 per la prima votazione e a maggioranza semplice per le votazioni successive, i Sindaci Revisori fra persone di esperienza e competenza amministrative e gestionali e designa fra essi il Presidente.

Non possono essere nominati Sindaci Revisori i membri del Congresso di Stato.

Per l'espletamento delle loro funzioni i Sindaci Revisori percepiscono un gettone di presenza il cui ammontare è determinato dal CAU.

Art. 9

(Funzioni)

Il Collegio dei Sindaci Revisori espleta le seguenti funzioni:

- 1) controlla la regolarità amministrativa e contabile della gestione dell'Università degli Studi;
- 2) verifica la gestione finanziaria e la corrispondenza del Bilancio alle risultanze dei documenti contabili;
- 3) effettua controlli semestrali sull'andamento finanziario dell'Università, redigendone apposito verbale.

I Sindaci Revisori hanno diritto di esaminare tutti i documenti contabili, amministrativi e finanziari relativi all'attività dell'Università ed hanno diritto di ricevere copia dei verbali delle sedute del CAU.

Controlli straordinari sulla gestione amministrativa sono effettuati su richiesta di almeno 3 membri del Consiglio d'Amministrazione o della maggioranza dei Sindaci Revisori.

CAPO V

IL CONSIGLIO ACCADEMICO

Art. 10

(Composizione e competenze)

Il Consiglio Accademico è costituito da:

- il Rettore che lo presiede;
- i Direttori dei Dipartimenti;
- i Presidenti dei corsi di laurea e i Direttori dei corsi di diploma, di specializzazione e di dottorato.

Compete al Consiglio Accademico di dibattere e predisporre le linee organizzative dell'attività scientifica e i programmi di intervento dell'Università.

TITOLO III

ORGANIZZAZIONE

CAPO I

DIPARTIMENTI

5

Art. 11

(Costituzione)

L'Università degli Studi della Repubblica di San Marino è organizzata in Dipartimenti, ciascuno dei quali integri funzionalmente uno o più settori di ricerca.

I Dipartimenti sono dotati di autonomia gestionale dei fondi loro assegnati e dei programmi di lavoro deliberati dagli organismi dei Dipartimenti medesimi.

Il Dipartimento è istituito tramite Decreto Reggenziale su proposta del Rettore, sentito il parere del CUS.

Il Decreto Reggenziale ne determina le finalità e le modalità di funzionamento.

5

Art. 12

(Organi del Dipartimento)

Sono organi del Dipartimento:

- a) il Direttore del Dipartimento;
- b) il Consiglio di Dipartimento.

Il Direttore del Dipartimento è eletto fra i professori dai professori e ricercatori del Dipartimento medesimo ed è nominato con decisione del Rettore.

Il Direttore resta in carica 3 anni accademici e può essere riconfermato.

Del Consiglio di Dipartimento fanno parte i professori e i ricercatori, operanti nel Dipartimento medesimo.

Ne fanno parte inoltre una rappresentanza degli studenti iscritti e del personale tecnico non docente con le modalità definite dagli specifici regolamenti interni.

5

Art. 13

(Funzioni del Direttore del Dipartimento)

Compete al Direttore del Dipartimento:

- 1) di presiedere il Consiglio del Dipartimento e di curarne l'esecuzione dei deliberati vigilando sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti;
- 2) di tenere i rapporti con gli organismi accademici e delle scuole e istituzioni che afferiscono al Dipartimento medesimo, nonché con le istituzioni di ricerca con cui si stabiliscono rapporti di collaborazione;
- 3) di proporre il piano annuale delle attività didattiche e di ricerca del Dipartimento, predisponendone i relativi necessari strumenti organizzativi;
- 4) di predisporre annualmente le richieste di finanziamento e di assegnazione del personale per la realizzazione dei programmi di sviluppo e potenziamento della ricerca e dell'attività didattica;
- 5) di sovrintendere all'acquisto di attrezzature, strumenti di lavoro e materiali necessari al funzionamento delle attività del Dipartimento;
- 6) di predisporre annualmente una relazione dettagliata sui risultati della ricerca e dell'attività didattica svolta nel Dipartimento.

5

Art. 14

(Funzioni del Consiglio di Dipartimento)

Il Consiglio di Dipartimento esercita le seguenti funzioni:

- predispone il programma delle attività didattiche e di ricerca;
- detta i criteri generali per la utilizzazione dei fondi, del personale, delle attrezzature;

- delibera in merito ai corsi di studio da attivare, alla loro durata, al livello accademico e al relativo titolo professionale finale;
- stabilisce le modalità di ammissione degli studenti, nonché il loro numero al Dipartimento;
- approva i piani di ricerca presentati dai professori e dai ricercatori a titolo individuale o collettivo;
- collabora con gli organismi dello Stato per la individuazione, elaborazione e attuazione di progetti di ricerca e di attività didattiche finalizzati allo sviluppo economico, sociale e culturale della Repubblica, attivandone la presenza nella comunità scientifica internazionale, e alle esigenze di qualificazione e riqualificazione professionale, anche se non finalizzate al conseguimento dei titoli di studio di cui alla presente legge, nonché alla formazione dei nuovi profili professionali e alle attività di educazione permanente.

5

Art. 15

(Corsi di laurea, di diploma, di specializzazione, di dottorato)

I corsi di laurea dell'Università degli Studi della Repubblica di San Marino, nonché i corsi di diploma, di specializzazione e di dottorato, sono istituiti con Decreto Reggenziale su proposta del Rettore sentito il parere del CUS.

Il Decreto Reggenziale ne determina le finalità, le modalità organizzative e le discipline di insegnamento.

Il Presidente del corso di laurea e i direttori dei corsi di diploma, di specializzazione e di dottorato, sono nominati dal consiglio di corso per la durata di tre anni e possono essere riconfermati.

CAPO II

SCUOLE - ISTITUTI - ACCADEMIE - FONDAZIONI

5

Art. 16

(Costituzione e competenze)

Per la conduzione dell'attività didattica operano in collaborazione con i Dipartimenti interessati:

- a) scuole normali: istituiscono in territorio corsi di durata almeno quadriennale per il conseguimento della laurea. Sono ammessi a frequentare le scuole normali gli studenti in possesso di diploma di scuola media superiore o che abbiano superato con esito positivo le prove di esame integrativo secondo le modalità stabilite dal Consiglio di Dipartimento;
- b) scuole di dottorati e di specializzazione: istituiscono in territorio corsi post-laurea per il conseguimento di un dottorato o di un diploma di specializzazione;

c) istituti: svolgono in territorio attività di ricerca scientifica in un determinato settore o piu' settori affini, prestando consulenza e collaborazione tecnica alle strutture pubbliche e private interessate. Essi organizzano corsi e seminari di perfezionamento e specializzazione finalizzati all'aggiornamento e riqualificazione professionale;

d) accademie: promuovono in territorio in diverse forme gli studi letterari, scientifici, artistici. Esse possono istituire scuole di istruzione superiore con corsi di durata almeno quadriennale e scuole di perfezionamento e specializzazione;

e) fondazioni: promuovono in territorio in diverse forme attività didattiche e di ricerca. Esse possono istituire studi di istruzione superiore con corsi di varia durata nonché scuole normali e scuole di dottorati e di specializzazione.

Le scuole normali, le scuole di dottorati e di specializzazione, gli istituti, nonché le scuole e i corsi istituiti dalle accademie e fondazioni di cui alla presente legge, sono costituiti tramite Decreto Reggenziale, su proposta del Rettore che darà incarico a uno o piu' Dipartimenti competenti di seguirne l'attuazione.

Il Decreto Reggenziale ne determina le finalità e le modalità di funzionamento.

CAPO III

INIZIATIVE PRIVATE

5

Art. 17

(Modalità di attuazione)

Al fine di assicurare il piu' ampio esercizio della libertà di ricerca lo Stato riconosce le iniziative di istituzioni in territorio promosse da enti privati, i cui scopi siano conformi a quelli stabiliti dalla presente legge.

Su richiesta degli interessati che preciseranno le modalità delle iniziative, nonché le caratteristiche del personale che in esse verrà impegnato, e sentito il parere del CUS il Congresso di Stato rilascia apposito nulla osta di costituzione in forma societaria sulla base della legislazione vigente, la cui durata è stabilita in apposita convenzione.

Le attività si svolgono sotto la responsabilità degli organismi di gestione previsti per le singole iniziative.

Il nulla osta può essere revocato in qualsiasi momento qualora sussistano giustificate e comprovate motivazioni di inadempienza delle finalità dichiarate e dei programmi sulla cui base è stato concesso il nulla osta stesso.

Quando le attività di cui al presente articolo sono finalizzate alla concessione di titoli di studio, il Rettore dell'Università darà incarico a un Dipartimento competente di seguirne l'attuazione e di predisporre le modalità di valutazione finale.

TITOLO IV

TITOLI DI STUDIO

Art. 18

(Insegnamento a distanza)

I corsi di laurea, le scuole, gli istituti, le accademie e i Dipartimenti di cui alla presente legge possono istituire corsi per l'ottenimento di titoli di cui agli articoli successivi, con svolgimento a distanza, prevedendo opportune dilatazioni della durata legale dei corsi di studio, le modalità di assistenza didattica agli studenti, nonché speciali modalità di esercitazioni e partecipazione a corsi e seminari intensivi da realizzarsi in sede.

Art. 19

(Titoli di studio)

I titoli accademici conseguibili presso l'Università degli Studi della Repubblica di San Marino sono così distinti:

- 1) Diploma: conseguibile in due o tre anni di corso dopo la scuola secondaria superiore presso le istituzioni di cui alla presente legge;
- 2) Laurea: conseguibile in 4-6 anni di corso dopo la scuola superiore secondaria presso le istituzioni di cui alla presente legge;
- 3) Specializzazione: conseguibile in 1-2 anni di corso di studi post-laurea, con intenti prevalentemente professionali, presso i Dipartimenti di cui alla presente legge;
- 4) Dottorato di ricerca: conseguibile dopo almeno 3 anni di un corso di studi post-laurea con intento di avviamento alla ricerca scientifica presso i Dipartimenti di cui alla presente legge.

I titoli di studio rilasciati a norma della presente legge hanno valore legale.

Art. 20

(Modalità del conseguimento dei titoli di studio)

Gli studenti che intendono ottenere i titoli di studio di cui al precedente articolo devono:

- aver ottenuto dal Consiglio di Dipartimento cui fa riferimento il proprio corso di studio la preventiva approvazione del piano di studi;
- aver superato con esito positivo tutte le prove pratiche e di esame previste dal piano di studi e con le modalità previste dagli specifici corsi;
- aver superato con esito positivo la prova finale consistente in:
 - un esame colloquio con i professori del corso per il diploma;

- la discussione di una tesi su argomento scelto dal candidato e concordato con i docenti, secondo le modalità stabilite dagli organi accademici, con cui si intende sostenere l'esame per la laurea o la specializzazione o il Dottorato di ricerca.

Le Commissioni d'esame sono nominate dal Rettore e sono costituite da:

- 6 membri per i corsi di diploma,
- 11 membri per i corsi di laurea e di specializzazione,
- 6 membri per i Dottorati di ricerca, appartenenti al corpo accademico di cui alla presente legge.

Ogni commissario esprimerà il suo giudizio attribuendo da 1 a 10 punti. Su parere della Commissione potrà essere conferita la lode e stabilita la pubblicazione della dissertazione presentata dal candidato limitatamente agli esami di specializzazione e di Dottorato di ricerca.

La valutazione delle prove d'esame interne al corso è espressa dalla commissione a tale fine nominata dal Rettore, in 60imi per i corsi di diploma, in 110imi per i corsi di laurea, di specializzazione e di Dottorato di ricerca.

Il Consiglio di Dipartimento stabilisce con propria delibera l'ammontare delle ore di frequenza ai corsi necessarie per ottenere l'iscrizione agli esami e alle prove pratiche.

TITOLO V

PERSONALE

Art. 21

(Professori e ricercatori)

I professori e i ricercatori dell'Università degli Studi della Repubblica di San Marino che abbiano titolo per svolgere la funzione di insegnamento sono assunti con incarico temporaneo attraverso specifico contratto d'opera stipulato a norma della presente legge e sottoscritto dal Rettore.

I professori e i ricercatori, per la durata dell'incarico, hanno l'obbligo di rispettare tutte le clausole di contratto sottoscritte, nonchè le leggi vigenti in Repubblica.

In caso di omissione degli obblighi sottoscritti l'incarico viene immediatamente revocato.

I dipendenti della Pubblica Amministrazione, delle Aziende e Enti Autonomi dello Stato incaricati a svolgere attività di insegnamento, di ricerca e di laboratorio nell'Università degli Studi, sono distaccati dal proprio posto di lavoro per tutta la durata dell'incarico, con atto amministrativo del Capo del Personale.

Art. 22

(Segreteria dell'Università)

L'Università è dotata di un ufficio di segreteria. Il personale occorrente ed il relativo rapporto di lavoro vengono determinati dal CAU. La segreteria svolge funzioni esecutive sotto la diretta responsabilità del Rettore e del segretario amministrativo.

TITOLO VI

PATRIMONIO - GESTIONE FINANZIARIA

Art. 23

(Patrimonio)

Il patrimonio dell'Università è costituito:

- a) dai contributi finanziari dello Stato;
- b) dai beni mobili e immobili acquisiti in proprietà a qualsiasi titolo;
- c) dai proventi e introiti derivanti dalle attività e servizi prestati;
- d) dai proventi di convenzioni, contributi, donazioni. Il contributo dello Stato figura in apposita voce del Bilancio dello Stato sotto il capitolo relativo al Dicastero Pubblica Istruzione e Cultura.

Art. 24

(Esercizio finanziario)

L'esercizio finanziario dell'Università decorre dal 1° gennaio fino al 31 dicembre di ciascun anno.

Il Consiglio di Amministrazione delibera sul Bilancio di previsione entro il mese di giugno di ogni anno.

Nel Bilancio di previsione le entrate e le spese sono tenute distinte secondo la provenienza e la destinazione.

A ciascuna categoria di entrata o di spesa deve corrispondere un apposito capitolo di Bilancio.

Nel Bilancio preventivo deve essere previsto un fondo di riserva onde provvedere alle necessità impreviste che possono manifestarsi dopo l'approvazione del Bilancio stesso.

Nella delibera con la quale è approvato il Bilancio di previsione il Consiglio di Amministrazione, mediante apposita relazione illustrativa, deve indicare i motivi per i quali sono stati decisi aumenti o diminuzioni delle singole voci, sia delle entrate che delle spese, rispetto al Bilancio dell'esercizio precedente.

Il Bilancio di previsione, unitamente alla relazione illustrativa, è trasmesso al Consiglio Grande e Generale entro il 31 ottobre di ciascun anno.

Al fine di consentire all'Università lo svolgimento delle attività e dei servizi necessari al perseguimento dei propri fini istituzionali, lo Stato versa il proprio contributo su apposito conto corrente intestato all'Università.

E' demandato al segretario amministrativo dell'Università di tenere:

- il giornale di cassa;
- il libro mastro dei debitori e creditori;
- i partitari per ciascun capitolo di entrata o di spesa;
- i bollettari delle riscossioni.

Ai fini delle procedure relative alla presentazione dei bilanci si applicano le disposizioni sulla Contabilità Generale dello Stato, di cui alla Legge 9 novembre 1979, n.70.

Art. 25

(Rendiconto consuntivo)

Il Bilancio consuntivo è approvato entro il 31 dicembre di ogni anno.

Il rendiconto consuntivo deve contenere l'esatta e chiara indicazione delle risultanze economiche di tutta la gestione dell'anno finanziario cui il rendiconto si riferisce.

Al rendiconto è annessa una relazione illustrativa.

Il rendiconto consuntivo è redatto tenendo distinte le entrate e le spese in capitoli e voci, così come indicati nel Bilancio di previsione.

Il rendiconto consuntivo, unitamente alla relazione illustrativa dei Sindaci Revisori, è trasmesso al Consiglio Grande e Generale per l'approvazione.

Art. 26

(Prestigio)

E' fatto divieto all'Università di acquisire beni, finanziamenti, vantaggi o agevolazioni sotto qualsiasi forma che tendano a snaturarne le finalità, a sminuire l'autonomia e che vadano a detrimento del suo prestigio culturale e scientifico.

Art. 27

(Revoca degli organismi)

In qualsiasi caso di accertamento di non rispondenza alle finalità di cui alla presente legge degli organi dell'Università è demandato al Deputato della Pubblica Istruzione di revocarne le funzioni affidandole a un commissario straordinario.

Gli organismi dovranno essere ricostituiti entro il termine perentorio di mesi 3.

Art. 28

(Entrata in vigore)

La presente legge entra in vigore il 5° giorno dopo la sua legale pubblicazione.

Il Consiglio Grande e Generale provvede alla nomina dei membri del CUS, del Rettore e dei membri del Collegio dei Sindaci Revisori entro i due mesi successivi all'entrata in vigore della presente legge.

Data dalla Nostra Residenza, addì 7 novembre 1985/1685 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI

Pier Paolo Gasperoni - Ubaldo Biordi

IL SEGRETARIO DI STATO

PER GLI AFFARI INTERNI

Alvaro Selva